



Molise

Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni. Agevolazioni alla circolazione stradale.

Bollo Agevolato

È prevista l'esenzione per i veicoli destinati ai disabili, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

Bollo agevolato per veicoli poco inquinanti

- **veicoli elettrici:** pagamento del bollo non previsto per i primi 5 anni dalla data di immatricolazione. Al termine di questo periodo, gli autoveicoli elettrici corrispondono un bollo fortemente ridotto rispetto all'ordinario, pari a 1/4 dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina;
- **autoveicoli ibridi** (benzina/gpl, benzina/metano): esenzione dal bollo auto per 2 anni;
- **autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL o metano:** riduzione a 1/4 del tributo dovuto;
- **autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall'origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva:** il bollo auto verrà calcolato in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari a 3,12 euro ed il valore annuo espresso in CV pari ad 2,30 euro (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione);
- **autovetture a cui la doppia alimentazione è stata fatta successivamente alla data di immatricolazione:** non viene applicato il nuovo tariffario. Per questi veicoli a prescindere dalla classe di appartenenza, restano applicabili le tariffe in vigore nel 2006 ovvero quelli della categoria euro più favorevole.

Veicoli con potenza superiore ai 225 Kw ("superbollo")

Con l'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (di seguito decreto legge) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stata introdotta **un'addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a dieci euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a due centoventicinque kilowatt, da versare alle entrate del bilancio**

dello Stato. Con l'art. 16 del D.L. n. 201/11 è stato stabilito che a partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottanta cinque (185) chilowatt.

La suddetta addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60%, al 30% e al 15% e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Il predetto periodo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

Incentivi e Piani Regionali

Al momento non è disponibile nessun bando o incentivo all'acquisto di veicoli.

Informazioni

Per maggiori informazioni visita i siti:

[Tariffario 2022](#)

www.3.regione.molise.it